



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità**

Via G Caracci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Alle DGT
Agli Uffici Motorizzazione
Civile

E, p.c. A tutte le Regioni e Province
autonome
All'UPI
All'ANCI
Alle Associazioni di imprese
per il trasporto su strada
LORO SEDI

Circolare n. 2 /2011

Roma, 28/11/2011

OGGETTO: Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011)

A. INTRODUZIONE

Dal 4 dicembre 2011 sarà applicato il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Lo scrivente Dipartimento, con proprio Decreto dirigenziale prot. n. RD/291/11 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011), ha dettato disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Al fine di rendere possibile l'applicazione della nuova normativa comunitaria, e considerata la data di applicazione, si ritiene necessario fornire alcune prime istruzioni pur nelle more dell'adozione di tutti i provvedimenti e le norme attuativi occorrenti.

Ciò, tenuto conto che in base al citato DD n. 291/11 sono previste alcune attività in capo agli Uffici di motorizzazione (UMC), in particolare ai sensi dell'art. 9, co. 8, DD n. 291/11.

Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Regolamento (CE) 1071/09 provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall'Ufficio periferico di Codroipo (UD) - via Beano, facente parte dello scrivente Dipartimento.

Il regolamento (CE) 1071/09 reca disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, ed è riferito al trasporto sia di persone che di merci. La principale innovazione rispetto all'assetto pre-vigente consiste nella previsione -sempre che sussistano determinati requisiti- dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore cui è subordinato l'esercizio della professione stessa). Corollario di questa innovazione è, tra gli altri, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (**REN**) delle imprese autorizzate, che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso e accessibile per tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea (art. 16 § 5).

In merito a tale attività sono previste specifiche competenze degli UMC, che riguardano:

- 1) per il trasporto di persone: autorizzazione all'esercizio della professione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale);
- 2) per il trasporto di merci: autorizzazione all'esercizio della professione, previo accertamento del requisito di stabilimento in Italia e dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati dal predetto Albo nazionale nel momento dell'iscrizione ad esso dell'impresa). Per il settore merci si provvede mediante separate istruzioni;
- 3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno quinquennali e con adozione -al verificarsi dei casi previsti dalla norma- dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- 4) in sede di prima applicazione: verifica della sussistenza dei requisiti per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore di persone su strada al 3 dicembre 2011 e che dal 4 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 12, co. 3, DD n. 291/11, sono iscritte automaticamente nel Registro elettronico nazionale (REN). Tali imprese proseguono nell'esercizio della professione in modo condizionato, fino, cioè, alla verifica della sussistenza dei nuovi requisiti previsti dalla normativa.

Più in particolare, in attuazione dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, l'art. 9, co. 2, del DD n. 291/11 attribuisce la potestà di autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada alla competenza dell'**UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento** l'impresa da autorizzare.